

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2012, n. 11-4128

Nuovi indirizzi per l'affidamento di incarichi legali esterni. Modifica D.G.R. n. 7-3125 del 19/12/2011.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

l'art. 25 c.p.a (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 come sostituito dal D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 195 art. 1 lett. e) prevede che la mancata elezione di domicilio della parte nel Comune sede del Tribunale amministrativo regionale o nella sede distaccata dove pende il ricorso comporta la domiciliazione, ad ogni effetto, presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata, ed ugualmente nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la mancata elezione di domicilio in Roma, comporta, ad ogni effetto, la domiciliazione presso la segreteria del Consiglio di Stato;

con D.G.R. n. 7-3125 del 19.12.2011, la Giunta Regionale aveva fornito alla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura direttive per l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 20 comma 1 e 27 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i;

tali direttive prevedevano l'individuazione di un unico professionista a cui affidare l'incarico di domiciliazione e, ove occorra, di patrocinio legale relativamente a contenziosi amministrativi e civili avanti le Magistrature superiori o con sede in Roma mediante l'inoltro dell'invito a non meno di cinque studi professionali con studio in Roma;

il Settore Avvocatura ha svolto un'indagine interna per verificare la tipologia degli incarichi legali affidati al fine di predeterminare l'importo base di gara;

tale indagine ha permesso di appurare che attualmente l'esigenza del Settore Avvocatura è - in via continuativa - quella di individuare dei professionisti idonei a cui affidare l'incarico di domiciliazione e, soltanto ove occorra, di patrocinio legale avanti le Magistrature superiori o con sede in Roma nell'ambito del solo contenzioso rientrante nel diritto amministrativo, in quanto il contenzioso in materia civile avanti alla Corte di Cassazione e al Tribunale delle Acque, è ad oggi, prettamente episodico;

preso atto, peraltro, del recente intervento giurisprudenziale di cui alla sentenza del C.d.S. sez. V 11.5.2012 n. 2730 che non annovera nell'appalto di servizi legali di cui all'allegato II B punto 21 il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, ritenendo quest'ultimo rientrare nel contratto d'opera intellettuale che - come tale - esula dalla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica;

con riferimento alle predette esigenze continuative, ritenuto che:

l'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità efficacia ed economicità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità possa essere rispettata maggiormente mediante la formazione di un elenco di avvocati con esperienza professionale in diritto amministrativo, aggiornabile annualmente, previa verifica della sua funzionalità, e finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati ai quali affidare i suddetti incarichi professionali anziché nell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione di un unico professionista legale;

alla formazione dell'elenco l'Amministrazione regionale si proceda mediante pubblicazione di idoneo avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale;

successivamente, la scelta del professionista, tra i nominativi inseriti nell'elenco, avvenga di volta in volta, con delibera della Giunta regionale, su proposta della Struttura competente, nel rispetto del principio di rotazione tenuto conto anche della competenza e dell'esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come dedotto dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione ai predetti elenchi;

l'affidamento diretto di ogni singolo incarico, eventualmente congiunto di domiciliazione, codifesa e/o patrocinio legale, non possa essere comunque di valore economico superiore ad Euro 20.000,00 o.f.e e che per importi superiori si applichi l'art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

tenuto conto inoltre che con D.G.R. n. 46-5034 del 28.12.2008, la Giunta Regionale ha stabilito che ai sensi dell'art. 125 comma 10 e 253 comma 22 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. l'acquisizione in economia di beni e servizi possa avvenire "in relazione a qualsiasi bene o servizio necessario al funzionamento dell'Ente";

considerato che gli incarichi di domiciliazione ed eventuale patrocinio legale di cui all'art. 25 c.p.a. sono adempimenti di legge necessari al funzionamento degli affari legali propri dell'Ente;

rilevato altresì che ogni incarico non collegato alle predette necessità continuative di domiciliazione presso le Magistrature superiori o aventi sede in Roma, va ricondotto all'Avvocatura interna, fatte salve diverse esigenze di opportunità o di specificità della controversia, che saranno espressamente indicate nella deliberazione di conferimento del patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente;

la Giunta regionale, condividendo le proposte del relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa la D.G.R. n. 7-3125 del 19/12/2011 avente ad oggetto "Indirizzi per l'affidamento di incarichi legali esterni" nella parte in cui prevede di demandare alle strutture competenti l'individuazione attraverso procedure ad evidenza pubblica di un solo professionista per l'affidamento degli incarichi di domiciliazione ed eventuale patrocinio legale presso le Magistrature Superiori nell'ambito del contenzioso del diritto amministrativo e civile;

- di prevedere che la Direzione Affari Istituzionale ed Avvocatura - in luogo dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico professionista legale per l'affidamento degli incarichi di domiciliazione ed eventuale patrocinio legale avanti le Magistrature Superiori nell'ambito del contenzioso amministrativo e civile - proceda alla formazione di un elenco di avvocati nell'ambito del solo contenzioso amministrativo con esperienza professionale in diritto amministrativo, aggiornabile annualmente, previa verifica della sua funzionalità, e finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati ai quali affidare i suddetti incarichi professionali ai sensi dell'artt. 20, 27 e 125 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

- di dare mandato conseguentemente alla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura affinché proceda alla pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati con esperienza professionale nella materia del Diritto Amministrativo per l'affidamento d'incarichi di

domiciliazione e, ove occorra, di patrocinio legale relativamente a contenziosi amministrativi avanti le Magistrature superiori o con sede in Roma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. n. 22/2010.

(omissis)